

TI_GERICHTE 11.1997.75 vom 20. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.75

FR: TI_GERICHTE 11.1997.75 du 20 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 11.1997.75 del 20 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante contesta preliminarmente l'ammissibilità della perizia giudiziaria allestita dall'ing. _____ nel settembre del 1992 (inc. n. _____ richiamato), sostenendo che tale referto è stato ordinato d'ufficio dal Pretore in violazione del contraddittorio. Ora, l'art. 88 lett. a CPC conferisce al giudice la facoltà di ordinare di propria iniziativa in ogni stadio di causa l'assunzione di determinate prove, fra cui la perizia. Certo, il giudice non è tenuto a supplire a negligenze delle parti nella conduzione dell'istruttoria, tuttavia la sua facoltà d'indagine non può essere limitata invocando solo il principio attitatorio (Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 88). Se ritiene utile una perizia per la formazione del proprio convincimento, il giudice può senz'altro ordinarla anche se la parte cui incombeva l'onere della prova avrebbe potuto chiederne essa medesima l'assunzione. Nelle circostanze descritte la censura d'ordine sollevata dall'appellante si rivela perciò destituita di fondamento.

E. 2

Il Pretore ha riconosciuto la convenuta responsabile dello straripamento del torrente _____ verificatosi sulla particella n. _____ per avere trasceso nell'esercizio del suo diritto di proprietà sulla vicina particella n. _____. L'appellante nega ogni addebito e contesta ogni eccesso, facendo valere di non avere “alcun diritto di proprietà sul riale e pertanto (...) alcun potere di fatto sullo stesso” (appello, punto 8c, pag. 7 in basso), tanto meno se si considera che secondo il Tribunale federale “il proprietario, il quale non intraprende alcuna misura preventiva al fine di evitare conseguenze dannose di un evento naturale, non può essere reso responsabile a norma dell'art. 679 CC” (appello, punto 8b, pag. 7 nel mezzo). Sempre a parere dell'appellante, inoltre, l'istruttoria non ha consentito di accertare che “l'intasamento del collettore sia da attribuire a materiale proveniente dal cantiere sul quale sorgeva l'opera” (appello, punto 8e, pag. 8 nel mezzo). a) Per l'art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno stesso. Ciò presuppone tre condizioni cumulative: un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, una lesione attuale o imminente ai diritti di un vicino e un nesso causale – naturale e adeguato – tra l'eccesso e il pregiudizio (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2^a edizione, pag. 180 n. 1909). Vi è eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà se un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento del fondo, determina una violazione del diritto di vicinato (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 85 ad art. 679 CC;

Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2^a edizione, pag. 133 § 13 n. 23). Eventi dovuti esclusivamente a fenomeni della natura non rientrano invece nelle previsioni della norma (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 180 n. 1912). La giurisprudenza ha nondimeno precisato che il fatto di lasciar sussistere uno stato di fatto pericoloso – anche se causato da un fenomeno naturale – fa sorgere la responsabilità del proprietario nel senso dell'art. 679 CC (STF non pubblicata del 19 gennaio 1998 nella causa F. contro G., consid. 2b con richiami di dottrina e giurisprudenza; II CCA, sentenza del 23 novembre 1998 nella causa A. contro H.-B., consid. 2.1). b) In concreto il Pretore ha ravvisato un eccesso della convenuta nell'esercizio del suo diritto di proprietà per avere essa depositato sulla particella n. _____ materiale di cantiere che, in seguito al nubifragio del 20 agosto 1988, è stato trasportato dall'acqua sul fondo dell'attrice, dove ha ostruito un collettore, causando lo straripamento del “riale _____”. Ciò posto, il primo giudice ha lasciato indecisa la questione di sapere se il torrente fosse di proprietà della convenuta, poiché “l'eccesso nell'esercizio della proprietà (...) va riferito al fondo part. n. _____ RFD di _____, dal cantiere del quale sono partite le ingerenze, e non già alla (sola) superficie ove scorre il riale” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 16 nel mezzo). Contrariamente all'opinione del Pretore, tuttavia, dal fascicolo processuale non emerge con certezza che l'intasamento del collettore sia stato cagionato da materiale presente sulla particella n. _____. L'ing. _____ ha rinvenuto bensì “nel punto in cui l'acqua è fuoriuscita dal terreno (...) pezzi di mattone (nuovi), come pure di pezzi di legno (pezzi di pannelli; v. fotografie n. 12 e 13). Questi provengono quasi certamente dal sedime della proprietà [della convenuta]” (perizia a futura memoria, pag. 5 nel mezzo, nell'inc. _ _____/ _____ richiamato; doc. B). Egli ha soggiunto altresì che “il materiale trovato attorno alla costruenda casa e più in particolare in prossimità delle fondazioni (mattoni, pezzi di legno ecc.) è uguale a quello riscontrato sulla proprietà [dell'attrice]” (perizia citata, pag. 8 nel mezzo). Tale indizio non basta tuttavia per concludere con ragionevole certezza che i detriti rinvenuti dall'ing. _____ sul fondo dell'attrice – quand'anche provenienti dal fondo n. _____ – siano pure la causa dell'intasamento del collettore, circostanza sulla quale il perito non si è espresso. c) Nemmeno la perizia giudiziaria del settembre 1992 soccorre all'attrice. _____. _____ ha dichiarato, anzi, che “le caratteristiche del riale a monte della proprietà [dell'attrice] non permettono di accertare mediante un calcolo idraulico, che l'intasamento del collettore sia da attribuire a materiali provenienti dal cantiere [della convenuta]” (referto, pag. 14 in alto, nell'inc. n. _____ richiamato). Sentita come testimone, la direttrice della casa di riposo che sorge sul fondo n. _____ ha affermato di avere sgomberato, con l'aiuto del giardiniere, il materiale che ostruiva il passaggio del torrente e di aver estratto “mattoni, sassi, legni e una plastica nera” (verbale del 20 ago-sto 1991, pag. 3 in mezzo, nell'inc. _____ richiamato). Quanto all'ex direttore del medesimo istituto, recatosi sulla particella dell'attrice il giorno del nubifragio, egli ha “constatato che il passaggio sotto il ponticello era ostruito da materiale vario: legni, rami, pezzi di mattoni rossi” (verbale del 26 novembre 1991, pag. 8 in basso, nell'inc. _____ richiamato). Invano si cercherebbe negli atti processuali però una qualsiasi indicazione sul ruolo avuto nell'ostruzione del collettore dai sassi, dai rami e dalla plastica nera di cui riferiscono i predetti testimoni, né sulla provenienza da tali detriti, i quali potrebbero anche – in tutto o in parte – essere stati trascinati a valle da altri fondi ed essere transitati attraverso la particella della convenuta, senza che a quest'ultima possa rimproverarsi un abuso nell'esercizio del suo diritto di

proprietà. d) Dato quanto precede, non può ritenersi dimostrato che l'origine dello straripamento del torrente sul fondo dell'attrice sia imputabile a un eccesso della convenuta nel senso dell'art. 679 CC. Se ne conclude che l'appello dev'essere accolto già per questo motivo, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni cui la predetta norma subordina la responsabilità del proprietario.

E. 3

Del resto, si volesse anche ravvisare un eccesso della convenuta nell'esercizio del suo diritto di proprietà, mancherebbe in ogni modo la prova sull'entità del danno patito. Il Pretore ha ritenuto che il preventivo di massima allestito dall'architetto _____ (allegato D alla perizia a futura memoria, nell'inc. _____/_____richiamato) sia sufficiente a dimostrare approssimativamente la pretesa, il perito avendo “verificato, perlomeno sommariamente, le varie poste del documento censurato” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 15 nel mezzo). Dato che il referto non si esprimeva in modo preciso sulla questione, il primo giudice ha nondimeno ridotto l'ammontare del danno a fr. 50 000.–, facendo uso del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art. 42 cpv. 2 CO. L'appellante nega valenza probatoria al preventivo di massima e sostiene che il danno non risulta comprovato neppure nella misura stabilita dal Pretore, il quale non era d'altro canto abilitato ad applicare l'art. 42 cpv. 2 CO, la carenza di prove essendo dovuta a una condotta processuale negligente dell'attrice. a) L'art. 42 cpv. 2 CO prescrive che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. La norma ha tuttavia carattere eccezionale ed è applicabile unicamente quando il danno non può essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del pregiudizio o per l'impossibilità di esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie (DTF 105 II 89 consid. 3 con richiami di giurisprudenza; Rep. 1988 pag. 287; Brehm in: Berner Kommentar, 2^a edizione, n. 47 ad art. 42 CO). L'art. 42 cpv. 2 CO non esime il danneggiato, per contro, dall'onere di allegare e provare tutte le circostanze che possano essere di ausilio alla quantificazione del pregiudizio (DTF 122 III 221 consid. 3a con rinvii). b) In concreto, sebbene il preventivo di massima dell'arch. _____ sia stato allegato alla perizia a futura memoria, il perito ing. _____ non ha verificato i quantitativi in esso indicati (testimonianza del 20 agosto 1991, pag. 4 in fondo, nell'incarto n. _____richiamato). L'arch. _____i, sentito anch'egli come testimone, non ha dal canto suo fornito indicazioni circa il contenuto del suo preventivo (verbale del 26 novembre 1991, pag. 7 in mezzo, nell'inc. n. _____richiamato). Dall'esame del predetto documento si evince, per di più, che una parte considerevole dei costi preventivati non era destinata al ripristino dello stato anteriore, bensì alla creazione di opere di premunizione, ciò che del resto avrebbe comportato un maggior valore per il fondo. Basti accennare all'esecuzione di una “muratura in sasso con retromuro in beton” e alla “posa [di] copertine in granito sopra la rasata dei muri” (doc. citato, punti 11 e 12, pag. 2 in alto), lavori che da sé soli comportavano una spesa di fr. 34 775.–, quasi la metà del danno avanzato dall'attrice. Lo stesso perito ha per altro dichiarato di “non essere in grado di dire se i lavori di ripristino di cui all'allegato D possono comportare una miglioria, non essendo a conoscenza della situazione precedente; presumo non di meno che trattandosi di opere nuove avrebbero comportato un miglioramento” (verbale del 20 agosto 1991, pag. 4 in basso). Contrariamente all'assunto dell'attrice (osservazioni all'appello, ad 12.3 pag. 5 in fondo), in simili evenienze non spettava alla convenuta dimostrare che le opere indicate nel preventivo configurassero una

miglioria: incombeva invece a lei medesima comprovare se e in quale misura i lavori menzionati erano necessari per il ripristino della situazione antecedente il nubifragio. c) Si aggiunga che, vistasi contestare l'attendibilità del preventivo esibito sull'entità del danno, l'attrice avrebbe potuto chiedere la conferma testimoniale da parte dell'arch. _____ dei lavori indicati in tale preventivo, rispettivamente postulare l'esecuzione di una perizia sul costo delle opere di ripristino. Essa si è limitata invece a richiamare gli incarti relativi alla perizia a futura memoria e alla precedente causa di merito (verbale di udienza preliminare del 5 ottobre 1994, pag. 1 nel mezzo), ciò che non è sufficiente a comprovare le pretese. Ne discende che l'appello risulta fondato anche sotto questo secondo profilo e che la sentenza di primo grado va riformata di conseguenza. II. Sull'appello adesivo

E. 4

L'appellante adesiva rimprovera al Pretore di avere ridotto senza motivo l'ammontare dell'indennizzo da fr. 72 486.– a fr. 37 500.– e chiede che la pretesa fatta valere con la petizione, dimostrata dalla nota perizia a futura memoria, sia riconosciuta per intero. Se non che, già si è detto che l'entità del danno avanzato dall'attrice non è comprovato neppure nella misura stabilita dal primo giudice (sopra, consid. 3). Ne discende che l'appello adesivo si rivela d'acchito sprovvisto di buon diritto. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 5

Gli oneri dell'appello principale sono posti a carico dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), tenuta a rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate anch'esse all'attrice, soccombente. Quanto alle ripetibili, il Pretore le ha compensate. Con l'appello principale la convenuta protesta bensì spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze dell'art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. B; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 309). Su questo punto il gravame si dimostra pertanto irricevibile. Gli oneri dell'appello adesivo seguono a loro volta la soccombente. Non si assegnano ripetibili alla convenuta, che non ha presentato osservazioni all'appello adesivo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. Le spese di fr. 4460.– (compresa la somma di fr. 4263.– per la perizia, anticipata dalla parte convenuta) e la tassa di giustizia di fr. 1700.– sono poste a carico dell'attrice. Non si assegnano ripetibili. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico _____

_____, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili. III. L'appello adesivo è respinto. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili. V. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. dott. _____, _____o; – avv. _____, _____; – capo dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali; – _____, _____ (_____); – _____, _____ (_____). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.